

# Il commercio elettronico è prestazione di servizi

**C**on le risoluzioni 14/E del 14 febbraio 2000 (sull'aliquota Iva per i dispaacci delle agenzie che inviano informazioni economico-finanziarie in rete) e 38/E del 21 marzo 2000 (servizio Postel), le Finanze hanno chiarito che le operazioni realizzate attraverso la via telematica vanno considerate ai fini Iva prestazioni di servizi. In particolare, in caso di prestatore Ue e committente extra-Ue (sia esso privato oppure soggetto passivo d'imposta), l'elaborazione e la fornitura dati, la cessione di software, la consultazione delle banche dati e i servizi finanziari, l'accesso a Internet e le telecomunicazioni, costituiscono operazioni non Iva (articolo 7, comma 4, lettera d); la trasmissione di beni virtuali (testi, video, immagini, musica, articoli, libri) e la trasmissione online di un avvenimento o di uno spettacolo, comportano la tassazione da parte del prestatore ex articolo 7, comma 3.

Nell'ipotesi di prestatore extra-Ue e committente Ue privato, l'elaborazione e la fornitura dati, la cessione di software, la consultazione delle banche dati e i servizi finanziari rappresentano operazioni non Iva (articolo 7, comma 4, lettera d). L'accesso a Internet e le telecomunicazioni comportano la tassazione da parte del prestatore nello Stato membro di appartenenza del committente ex articolo 7, comma 4, lettera f-bis); la trasmissione di beni virtuali e quella online di un avvenimento sportivo o di uno spettacolo, sono operazioni non Iva nel Paese del prestatore ex articolo 7, comma 3.

In caso di prestatore extra-Ue e committente Ue soggetto passivo d'imposta, l'elaborazione e la fornitura dati, la cessione di software, la consultazione delle banche dati e i servizi finanziari, l'accesso a Internet e le telecomunicazioni comportano l'obbligo di autofattura da parte del committente (articoli

7, comma 4, lettera d, e 17, comma 3); la trasmissione di beni virtuali e quella online di un avvenimento sportivo o di uno spettacolo sono operazioni non Iva nel Paese del prestatore ex articolo 7, comma 3.

Nell'ipotesi di prestatore e committente Ue privato, l'elaborazione e la fornitura dati, la cessione di software, la consultazione delle banche dati e i servizi finanziari, la trasmissione di beni virtuali e quella online di un avvenimento sportivo o di uno spettacolo comportano la tassazione da parte del prestatore ex articolo 7, comma 4, lettera e); l'acces-

## Rischio di distorsioni

**I**l principio secondo il quale tutte le cessioni di beni virtuali effettuate in rete rappresentano prestazioni di servizi crea un differente trattamento, a seconda che si tratti di commercio tradizionale (basato sul supporto materiale) e di commercio elettronico. La cessione tradizionale di un libro, ad esempio, rappresenta ai fini Iva una cessione di beni, mentre la stessa operazione effettuata

online mediante "smaterializzazione" del bene immateriale e sua digitalizzazione e conseguente trasferimento, rappresenta una prestazione di servizi. Questo diverso trattamento può produrre distorsioni del mercato: è il caso dei prodotti editoriali che possono beneficiare di una serie di agevolazioni, limitate al commercio cartaceo tradizionale e non estendibili al commercio elettronico.

so a Internet e le telecomunicazioni prevedono la tassazione da parte del prestatore nello Stato di appartenenza del committente ex articolo 7, comma 4, lettera f-bis. In caso di prestatore e committente Ue soggetto passivo d'imposta, l'elaborazione e la fornitura dati, la cessione di software, la consultazione delle banche dati e i servizi finanziari, l'accesso a Internet e le telecomunicazioni, comportano l'obbligo di autofattura da parte del committente ex articoli 7, comma 4, lettera d), e 17, comma 3; la trasmissione di beni virtuali prevede la tassazione da parte del prestatore ex articolo 7, comma 3; la trasmissione online di un avvenimento sportivo o di uno spettacolo comporta la tassazione da parte del prestatore ex articolo 7, comma 4, lettera e).

**PAOLO ADRIANO STELLA**